

La Ricerca

Le visite negli Stati italiani di Antico regime

di Alessandro Dani

1. Premessa

Le visite secolari nei territori italiani tra Cinque e Settecento rappresentano un fenomeno esteso e di sicura rilevanza storica, anche se non molto conosciuto e bisognoso di ulteriori indagini, anche comparative, su più fronti¹.

I Regni di Napoli e di Sicilia, lo Stato di Milano, il Granducato di Toscana, lo Stato della Chiesa, lo Stato piemontese furono attraversati da magistrati visitatori incaricati dal sovrano di controllare, con amplissimi poteri, ancorché diversi a seconda dei casi, le comunità e gli ufficiali dei propri domini. Quasi sempre si trattava di persone, di formazione giuridica, che già avevano ricoperto alte cariche di governo e di comprovate esperienza, onestà e abnegazione. Qualità indispensabili per svolgere un compito faticoso, delicato e improbo: percorrere anche centinaia di miglia per giungere in città e castelli lontani dalle capitali, al fine di rovistarne la vita amministrativa, capirne le necessità e i problemi, sindacare l'operato degli ufficiali, ovviare ad abusi e soprusi. Talora il visitatore doveva lottare per vincere reticenze e resistenze, altre volte poteva contare sulla fiduciosa collaborazione della popolazione: sempre comunque il suo arrivo rappresentava un evento di enorme significato per la comunità visitata, perché si sapeva bene che in quel momento era il sovrano stesso, o le sue più alte emanazioni istituzionali, attraverso gli occhi e le orecchie del visitatore, a posare lo sguardo su di essa e a prestare ascolto.

L'importanza storica della visita si coglie appieno collocando l'istituto entro il grande tema storiografico del rapporto tra potere superiore e comunità soggette, nello "Stato di giustizia" di Antico regime², caratterizzato sì da deboli maglie burocratiche e da un persistente pluralismo giuridico-istituzionale, ma anche da una "logica costituzionale" aggregativa che esigeva peculiari e mutevoli istanze di coesione e integrazione. La comunità territoriale, l'*universitas* che prende corpo tra Due e Trecento, e viene teoricamente definita dai grandi Commentatori trecenteschi, è ancora la protagonista, pur se talvolta nel ruolo di vittima, delle vicende istituzionali nei territori italiani di Antico regime³. Come scrive Mannori, "questa rappresentazione dello spazio in chiave corporativa rivelerà una forte capacità di orientare i comportamenti effettivi dei soggetti politici"⁴: gli Stati avranno infatti bisogno delle comunità territoriali per governare, poggeranno su di esse come su di imprescindibili elementi di stabilità e disciplinamento. Per questo, inevitabilmente, il rafforzamento dello Stato non potette che andare nella direzione dell'intensificarsi dei controlli e delle ingerenze sulle comunità, ma non certo sul loro disconoscimento: ciò avvenne nella

sfera giudiziaria, poi in quella normativa, quindi in quella amministrativa, del controllo della gestione economica⁵.

Giustamente è stata posta nel dovuto risalto la funzione tutoria delle magistrature preposte al controllo delle comunità (come il Buon Governo a Roma, i Conservatori a Firenze e Siena, e simili)⁶, meno illustrato però appare il ruolo, assai rilevante anche se discontinuo, delle visite, che di quella funzione rappresentarono un peculiare e calibrato strumento. Uno strumento insostituibile – nelle realtà del tempo – di giustizia, di controllo, di dialogo, di acquisizione delle informazioni necessarie per il governo delle terre e delle comunità soggette. Uno strumento nondimeno flessibile, adattabilissimo alle più diverse esigenze e che mostra caratteri assai diversi a seconda dei tempi e dei luoghi: ora appare marcatamente ispirato a finalità giudiziarie e ispettive, presentando tratti di contiguità con il sindacato degli ufficiali e con le *inquisitiones* della tradizione medievale, ora mostra il volto di un'inchiesta amministrativa o fiscale (anch'esse tutt'altro che ignote all'età di mezzo), altre volte, ancora, si avvicina all'operazione di governo mirata alla rapida soluzione di determinati problemi.

La visita rivela dunque, nelle varie realtà, dei tratti fisiognomici anche profondamente diversi, ma dietro di essa sembra comunque stagliarsi una medesima istanza legittimante: la giustizia che il sovrano deve ai suoi sudditi e che può prendere la forma più immediata ed elementare, quella commutativa (punire il torto di un ufficiale, di un organo o di una comunità), quanto quella più elevata e complessa della giustizia distributiva, che ad esempio deve tener conto delle peculiarità locali per un'equa imposizione fiscale, per la concessione di benefici e così via. Conoscere, controllare, punire, riformare, prendere provvedimenti di governo sono attività non confondibili alla luce del nostro principio di separazione dei poteri, ma invece si mostrano nello "Stato di giustizia" di Antico regime come aspetti diversi di un medesimo potere/dovere sovrano: quello appunto di fare giustizia.

Non mancano modalità similari tra le visite dei diversi contesti statuali e ciò appare con ogni evidenza dovuto alla circolazione di modelli istituzionali tra i vari Stati, favorita dalla presenza di comuni basi teoriche offerte dal diritto comune. Si rammenti sempre, però, che i poteri del magistrato visitatore non erano definiti da altro che dalla commissione e dalle istruzioni di volta in volta impartite del sovrano. Questi soltanto, quindi, poteva configurare l'intrinseco carattere della visita, volta, a seconda delle necessità, ora più a conoscere, ora più a giudicare o ad amministrare.

Di qui la problematicità di una suddivisione delle visite in tipologie fisse, che possono al più distinguersi, oltre che ovviamente in secolari ed ecclesiastiche (o pastorali), in generali e particolari, riguardando le prime la totalità delle magistrature o delle comunità presenti sul territorio e le seconde solo una o più, oppure un ambito circoscritto della vita giudiziaria-amministrativa locale.

2. *Le radici antiche di una prassi "moderna"*

Risalire ai precedenti storici, o ai prodromi, delle visite di età moderna non è agevole per l'intrecciarsi di molte esperienze, influssi, culture, che si snodano in un percorso plurisecolare tutt'altro che lineare.

Già è stata osservata l'universalità della prassi delle inchieste, presenti non solo in molte situazioni medievali, ma anche in realtà lontanissime nel tempo e nello spazio come gli Imperi inca e cinese, a testimonianza della loro rispondenza a comuni e ricorrenti esigenze.

ze nell'attività di governo⁷. È noto del resto come in età romana imperiale esistesse un sistema capillare di controllo delle amministrazioni periferiche da parte del centro⁸.

Nel periodo altomedievale vari aspetti dell'attività dei *missi* carolingi presentano similitudini con la prassi delle visite⁹. I *missi* avevano infatti il compito precipuo di controllare gli ufficiali nei vasti territori del Sacro Romano Impero ed erano designati direttamente dal sovrano per ovviare, tramite *inquisitiones*, ai problemi della corruzione, del diniego di giustizia e degli abusi ai danni della popolazione. Tuttavia è noto come la figura dei *missi* designata dai capitolari franchi sia andata sbiadendo o scomparendo molto presto, con la dissoluzione di fatto della compagine imperiale e con il formarsi di innumerevoli centri di potere locali pressoché autonomi. Pratiche ispettive furono comunque adottate in vari ordinamenti territoriali, come il Ducato di Normandia (da cui poi si diffuse, dopo il 1066, nell'Inghilterra normanna), e soprattutto da parte di ecclesiastici¹⁰; esse riguardarono anche la Spagna e la Francia basso-medievale¹¹. Per quanto riguarda il Regno di Sicilia, al tempo di Federico II i giustizieri dovevano amministrare la giustizia a livello locale trasferendosi di continuo di luogo in luogo, per evitare disagi e spese ai sudditi, e ciò si sarebbe osservato fino al regno di Giovanna II, che autorizzò la stabilità delle udienze in una sede prescelta¹². Anche il gran giustiziere ogni anno doveva visitare città e distretti e tenervi tribunale per correggere gli abusi¹³.

Ma al di là della specificità delle varie esperienze, non bisogna dimenticare che il sovrano stesso era per tradizione figura più mobile che statica. È ben noto come il re e il suo sommo tribunale nel medioevo fossero continuamente in movimento, pronti a recarsi dove il momento più aveva bisogno della loro presenza, a portare soccorso o a punire e, soprattutto, ad amministrare la giustizia. Il sovrano, se voleva veramente regnare, non poteva starsene chiuso nel palazzo, ma doveva costantemente intrattenere un rapporto diretto con la sua gente: la tradizione e le comuni aspettative lo reclamavano. “Per reggere un paese – come notò Bloch – non esisteva altro mezzo che cavalcarlo senza tregua”¹⁴; veramente un *rex ambulans*, dunque, come l'ha definito il Cardini con vivida immagine¹⁵.

Inchieste condotte secondo diverse finalità e metodi procedurali, irriducibili a un unico tipo di *inquisitio*, furono proprie del mondo comunale italiano basso-medievale¹⁶. Certamente strumenti di controllo, repressione, pacificazione e acquisizione di conoscenze, ma anche di “dialogo politico tra diseguali”¹⁷. La prassi comunale italiana conobbe del resto anche un diffuso utilizzo di meccanismi di controllo successivo dell'attività svolta dagli ufficiali, che possono comprendersi nell'ampia figura del *sindacato*¹⁸. Al termine del periodo di carica, l'ufficiale comunale doveva rendere conto di quanto fatto ad appositi *sindacatori* eletti dalla comunità, che di solito dovevano anche ascoltare quanti si ritenessero lesi dall'operato dell'ufficiale. La *ratio* del sindacato riposava sul principio giuridico, relativo alla *negotiorum gestio*, per cui di ogni situazione in cui si gestisce negozi altrui occorre poi renderne conto.

Ma, soprattutto, tra le esperienze storiche di cui si è certamente nutrita la visita secolare di età moderna, va ricordata quella ecclesiastica della visita pastorale, ed è evidente che, oltre al nome, vari elementi procedurali accomunano le due realtà. Ricordiamo che l'uso dei vescovi di visitare le proprie diocesi è antichissimo: la visita pastorale, volta alla correzione dei fedeli e al rafforzamento della gerarchia ecclesiastica, è una delle più antiche istituzioni della Chiesa e alla sua disciplina si volsero molti canoni conciliari tra la tarda antichità e l'alto medioevo, per trovare poi una nuova attenzione nei Capitolari carolingi¹⁹. La visita pastora-

le fu conservata, con alterne fortune, a seconda dei tempi e dei luoghi, nella prassi ecclesiastica del basso Medioevo, per essere nuovamente valorizzata dal Concilio di Trento, nell'ottica politica della grande controffensiva lanciata contro le forze avverse al cattolicesimo²⁰. È dunque comprensibile come la visita pastorale abbia fornito l'esempio e un modello sperimentato alla visita secolare e certamente necessitano a oggi ulteriori studi su questo aspetto²¹. Nei territori pontifici varie inchieste, condotte da legati anche con poteri giudiziari e ispettivi, si ebbero specialmente, ma non solo, nel periodo avignonese: a titolo di esempio ricordiamo che Benedetto XII inviò per acquisire informazioni, tra gli altri, Jean Dalpérier (1341), autore di una *Informatio status Marchiae Anconitanae*, stilata sulla base di deposizioni rese su quesiti predeterminati, in cui si vede chiaramente l'estensione di modelli procedurali della visita pastorale all'ambito secolare dell'attività di governo locale²².

Non mancano, dunque, vari e significativi modelli diffusi nel mondo medievale, laici ed ecclesiastici, che possono considerarsi come i naturali ascendenti delle visite dell'età moderna, e senz'altro a queste ultime hanno fornito, almeno in parte, una "legittimazione" derivante dalla tradizione.

Per quanto riguarda i domini italiani della Corona di Spagna, sembra che le origini più immediate dell'istituto siano da collocarsi nei territori della penisola iberica del tardo Quattrocento, al tempo di Ferdinando il Cattolico²³, nel quadro di una politica di rafforzamento del potere regio e di intensificazione del controllo sul territorio. Nello stesso periodo fu istituita anche l'Inquisizione spagnola (1480), che del resto condivideva con le *visitas* presupposti culturali e meccanismi procedurali. Al 1480 risalirebbe, secondo Carlos Garriga, una prima configurazione dell'istituto della visita negli ordinamenti di Toledo, con un particolare uso ampliato della tradizionale *pesquisa* castigliana²⁴. Anche la Peytavin è dell'opinione che la prassi delle visite in Italia, utilizzata nel Cinquecento in tutti i territori dell'Impero spagnolo, compresi quelli americani²⁵, sia da collegare agli omologhi strumenti già in uso in Castiglia²⁶. Evidentemente, si ritenne di estendere altrove ciò che si era già sperimentato con riscontri positivi.

3. *Le visite nei domini spagnoli: stato degli studi e caratteri salienti*

Le visite hanno più volte richiamato l'interesse degli storici dell'età moderna intenti a indagare la società, l'economia, l'azione dei pubblici poteri nei territori soggetti alla Corona spagnola, dove questo istituto ha conosciuto significative applicazioni.

Per il Meridione spagnolo possiamo ricordare i risalenti contributi di Gentile²⁷ e di Coniglio²⁸, quelli più recenti di Mantelli²⁹, di Zarrilli³⁰, di Burgarella³¹, di Rovito³² e di Sciuti Russi³³, che, specie questi ultimi, hanno offerto anche un inquadramento della visita nel particolare contesto sociale e politico-istituzionale del tempo. Oggi si pone poi come un importante punto di riferimento, per il Regno di Napoli, il documentato studio di Mireille Peytavin, condotto sulle carte d'archivio spagnole³⁴.

Per lo Stato di Milano, pur se il tema delle visite era già stato toccato in margine a studi di ampio respiro sulla realtà amministrativa locale, come quelli di Federico Chabod³⁵, di Aldo De Maddalena³⁶, di Massino Carlo Giannini³⁷, di Gianvittorio Signorotto³⁸, di più specifico interesse è il recente saggio di Mario Rizzo³⁹, attento all'analisi dei complessi equilibri di potere nel governo del territorio milanese, in cui le *visitas generales* andarono a incidere. Varie relazioni sono state inoltre edite dal Giannini e dal Signorotto⁴⁰, e dunque si può ritenere che la visita in area lombarda sia stata illustrata abbastanza approfondita-

mente. Infine, un sintetico ma puntuale resoconto sulla storiografia in tema di visite nei territori dell'Impero spagnolo è offerto dal recente contributo di Geltrude Macrì⁴¹, al quale appare dunque qui doveroso rinviare⁴².

Dal canto nostro, possiamo qui limitarci a illustrare brevemente le caratteristiche salienti delle visite nei domini spagnoli, quali sono emerse dagli studi appena ricordati.

Carlo V aveva il proposito di rendere la visita nel Regno di Napoli un'istituzione permanente, prevedendo nel 1532 una visita a cadenza triennale per i magistrati perpetui. Le resistenze incontrate nel potente ceto dei giudici e, conseguentemente, ragioni di accortezza politica, indussero a escludere una così penetrante introduzione della visita nella realtà italiana⁴³. Così, nonostante i propositi carolini, si ebbero nel Regno di Napoli, come anche nel Milanese e in Sicilia, solo visite generali saltuarie e non numerose: nell'intero corso dei secoli XVI e XVII a Napoli sette, in Sicilia otto e a Milano cinque.

Nella raffigurazione che i sovrani spagnoli davano dell'istituto della visita, spiccava una caratterizzazione come strumento volto a mantenere la pace, la giustizia e la buona amministrazione. Soprattutto, la punizione dei magistrati che erano venuti meno ai loro doveri veniva presentata come una misura in primo luogo a favore della popolazione governata. In certe realtà, come nel Milanese, la visita si estendeva anche alla repressione degli abusi commessi dai soldati ai danni della popolazione civile, mediante i *procesos de la milicia*⁴⁴. Sicuramente, accanto alla finalità generale ufficialmente enunciata di promuovere la giustizia e il buon governo, ne stavano altre più specifiche, talora più riservate e diverse da caso a caso. Mancati introiti fiscali, malcontento locale provocato dalla condotta di un ufficiale, necessità di valutare la prosperità e la forza politica di una determinata realtà. Tra i principali propositi vi sarebbe stato anche quello di ridimensionare il potere politico che i *superiores magistratus* si sarebbero ritagliato ai danni del sovrano. E dunque non sarebbe mancata, secondo Rovito, una certa valenza intimidatoria e repressiva, analoga a quella del Sant'Uffizio in materia di fede, e al tempo stesso esaltatrice del ruolo di giustiziere del sovrano⁴⁵.

Al visitatore dei domini spagnoli era formalmente attribuito solo il potere di istruire i processi, non di giudicare, prerogativa questa della Giunta di visita presso il Consiglio d'Italia, a Madrid. Il visitatore era scelto e nominato direttamente dal sovrano, in genere dietro suggerimento del Consiglio d'Italia. L'incarico veniva conferito con un documento ufficiale detto *comision* ed era precisato da una serie di indicazioni contenute in *instrucciones* riservate. Le commissioni si presentano come testi ripetitivi, fondate su uno stesso testo di base, adeguato di volta in volta. Anche se si specificano minuziosamente i compiti del visitatore, generalmente si inserisce alla fine una formula che possa consentire una certa libertà di azione⁴⁶. Al visitatore stesso spettava invece la scelta di coloro che avrebbero collaborato con lui nell'espletamento della visita: di solito un segretario, che poteva essere un notaio, esperti di materie fiscali e contabili, scrivani⁴⁷.

Nei domini spagnoli il visitatore, appena arrivato e presentate le proprie credenziali al viceré o al governatore, emanava un bando in cui si rendeva pubblico l'inizio della visita e si invitavano tutti a collaborare, con denunce scritte o a voce, garantite dall'anonimato, riguardanti ingiustizie ed episodi di mala amministrazione perpetrati da magistrati e ufficiali nell'ambito della loro attività, verificatisi in genere a iniziare dalla partenza del visitatore precedente. Quindi inizialmente venivano raccolte le varie denunce e dopo si passava a ricercare prove ulteriori, soprattutto attraverso testimonianze, ma anche con la consultazione di ogni tipo di documenti, in modo per quanto possibile riservato, onde evi-

tare ai testimoni il rischio di cadere in rappresaglie da parte dei magistrati sotto giudizio. Se dalle deposizioni e dalle prove raccolte nella fase inquisitoria generale della visita emergevano responsabilità a carico di certi magistrati in modo (a giudizio del visitatore) sufficientemente fondato, si passava all'istruttoria contro i particolari indiziati⁴⁸. Una volta esaminate le testimonianze e la documentazione, il visitatore formulava i *cargos* contro gli inquisiti ed essi, ricevuti i capi d'accusa (pur rimanendo ignota l'identità dei testi), dovevano entro breve tempo produrre *descargos* a propria difesa, di tipo documentale o testimoniale. Nei riguardi delle istituzioni pubbliche il visitatore redigeva delle *annotationes*, a cui gli interessati cercavano di replicare con *defensiones*⁴⁹.

Il visitatore poteva prendere mediante ordini e decreti tutti i provvedimenti ritenuti necessari⁵⁰. I suoi poteri, pur limitati alla fase istruttoria, erano sempre molto ampi e incontrastati (essendo di diretta derivazione regia), anche se erano di volta in volta definiti nell'atto di incarico iniziale. Potevano esaminare ogni tipo di documentazione e sottoporre chiunque a interrogatorio; in presenza delle condizioni richieste, potevano far incarcerare e anche sottoporre a tortura, potevano sospendere i magistrati dal loro ufficio, confiscare beni, imporre multe. Poteri senza dubbio notevoli, che però certamente trovavano un'espressione contenuta per non turbare eccessivamente l'equilibrio dei rapporti tra centro-periferia e non urtare le suscettibilità del ceto patrizio che esprimeva i magistrati locali.

Dopo la fase istruttoria, tribunale della visita era il Consiglio d'Italia, presso il quale si costituiva con atto regio una Giunta di visita. Di essa, presieduta dal presidente del Consiglio d'Italia, facevano parte alcuni membri di consigli regi e il visitatore stesso, a cui spettava il voto decisivo in caso di parità di orientamenti al momento della emissione del verdetto. Dopo l'esame della causa, che di solito si protraeva piuttosto a lungo, le proposte di decisione venivano sottoposte al sovrano che emanava la sentenza e la inviava al viceré o al governatore competente affinché provvedesse all'esecuzione⁵¹.

La prima visita in assoluto nei territori italiani fu quella di Pedro Pacheco, vescovo di Mondoñedo (poi viceré di Napoli dal 1553 al 1555), condotta a Napoli tra il 1536 e il 1538⁵². Molte energie vi furono profuse se, come riferiva nel 1539 l'agente fiorentino Pirro Musefilo al suo duca, il Pacheco, nell'inquisire molti giudici corrotti della Sommaria e della Vicaria, avrebbe prodotto quattro carri carichi di atti processuali⁵³. Nel Regno di Napoli seguirono le visite di Gaspar de Quiroga (1559-1564), arcivescovo di Toledo, poi cardinale, inquisitore generale, uditore della Rota Romana, presidente del Consiglio d'Italia, Lope de Guzmàn (1581-1584), membro del Consiglio di Stato, Beltran de Guevara (1607-1610), arcivescovo di Salerno, membro del Consiglio di Stato, quindi governatore del Consiglio d'Italia, Francisco Antonio de Alarcon (1627-1631), membro del Consiglio delle Indie, poi del Consiglio di Stato, Juan Ponce de Leon (1645-1647), membro del Consiglio di Stato, Danese Casati (1679-1682), senatore di Milano, successivamente membro del Consiglio d'Italia⁵⁴.

Nello Stato di Milano fu con Filippo II che si registrò un uso intenso della visita come strumento di controllo del territorio. Nel 1559, quando furono inviati tre visitatori a Napoli, Palermo e Milano, in quest'ultimo dominio giunse Andres de la Cueva, che indagò sulle magistrature milanesi fino al 1562. Le altre visite nel Milanese furono quelle di Luis de Castilla (1581-1588, 1590-1595), Felipe de Haro (1606-1612), Mateo de Cerecedo e Andres de Rueda Rico (1628-1637), Francisco de Moles (1680). Gli storici hanno rilevato come siano da considerare le più ampie e accurate quelle di de Castilla e di de Haro, che produssero tra l'altro un'abbondantissima documentazione. La visita di de Castilla portò anche

a riforme degli ordinamenti di Pavia, Alessandria e forse della stessa Milano, nonché di altri centri minori⁵⁵.

Per quanto riguarda le visite in Sicilia, è stato osservato come, se inizialmente era prevalente la funzione di sindacare e controllare l'operato dei giudici, nel Seicento divenne preponderante quella di controllo finanziario, sull'amministrazione militare, di revisione dei conti e di formulazione di proposte di riforma⁵⁶. La prima visita generale nell'isola si ebbe dal 1545 al 1549, a opera di Diego de Cordova⁵⁷. Sciuti Russi ha sottolineato il carattere prevalentemente politico dell'iniziativa, che comportava un controllo dell'operato del viceré Ferrante Gonzaga (pur formalmente esente dall'ispezione) e dei suoi collaboratori, alcuni dei quali furono inquisiti, nell'emersione di un quadro di grave corruzione⁵⁸. Rivestì poi una particolare importanza la visita del 1562 del marchese di Oriolo Marcello Pignone, perché, oltre a condurre a termine le istruttorie dei precedenti visitatori, fu incaricato da Filippo II di riordinare il funzionamento dei tribunali del Regno, previa delega del Parlamento siciliano, in un'ottica forse di avvicinamento alle istituzioni milanesi e napoletane. Il Parlamento si oppose però alle riforme, determinando l'*impasse* dell'attività del visitatore, che fu subito disautorato dal sovrano⁵⁹. La visita successiva di Gregorio Bravo, del 1583, colpì i più stretti collaboratori del viceré e dispose sospensioni dall'ufficio e privazioni del salario per i magistrati corrotti⁶⁰. Da rilevare, in questa e in altre visite in Sicilia, è la contiguità del visitatore con il Sant'Uffizio, che mise a disposizione suoi membri come delegati di visita, cioè come collaboratori⁶¹. L'istituto della visita in Sicilia declinò, nel secondo Seicento, con il tramontare del potere spagnolo. Se già Alonso Flores de Valdés, nel 1651, limitò la sua attività al controllo contabile e finanziario, l'ultimo visitatore in Sicilia, Pedro Valero, nel 1679 svolse compiti modesti nel disinteresse del governo di Madrid⁶².

Esauritesi nei domini spagnoli italiani, le visite continuarono invece per tutto il Settecento nei domini americani, dove tramite di esse furono realizzate anche consistenti riforme⁶³.

4. Le "visite di sindacato" nel Principato del Piemonte

Nello Stato sabaudo l'istituto della visita è stato studiato da Donatella Balani in un più ampio contesto amministrativo sei-settecentesco⁶⁴, e a tale contributo appare doveroso rinviare, nel riassumere qui solo i tratti salienti e nel segnalare che vi sono elementi di diversità dalla prassi meridionale sinora esaminata, come anche da quelle pontificia e toscana, su cui invece maggiormente ci soffermeremo.

L'istituto che in Piemonte si configurava come "visita di sindacato" si legava essenzialmente a finalità di controllo successivo periodico dei giudici locali e i sindacatori non si limitavano a ricevere le querele contro i giudici e gli altri ufficiali, ma si informavano in via generale sul funzionamento della giustizia, promuovendone la celerità, decidevano sulla competenza dei tribunali e visitavano i carcerati⁶⁵. Tale visita mostra una buona longevità e ancora nel Settecento si discusse e si presero misure, sia da parte sovrana, che del Senato, per rafforzarne l'efficacia, ritenendola uno strumento essenziale per garantire il buon andamento della giustizia⁶⁶.

Nelle Costituzioni del 1723 fu dedicato il titolo XV del secondo libro alla materia *De' Sindacatori e sindacati degli uffiziali di giustizia*, contenente norme minuziose sulle visite e sul modo di nominare i visitatori. Le Costituzioni di Vittorio Amedeo II prescrivevano che i visitatori-sindacatori dei magistrati locali venissero eletti dal Senato per le città e le terre immediatamente soggette al sovrano. Per quelle mediamente soggette la designazione

poteva avvenire da parte dei feudatari vassalli o delle città stesse, qualora godessero di un privilegio in tal senso, ma era richiesta in ogni caso l'approvazione del Senato. Dovevano essere persone note per la loro integrità e di grado non inferiore ai magistrati sotto giudizio.

Nel 1727 le visite furono soppresse con ordine regio e si optò per un controllo da parte delle Assisi, con più stringenti controlli gerarchici, ma nel 1740 si tornò al vecchio sistema, ancora accolto nelle Costituzioni del 1770.

La documentazione d'archivio, consistente in numerosissimi fascicoli, studiata da Balani, mostra come l'attività delle visite di sindacato nel Piemonte sabauda fu consistente sia nel Seicento che per tutto il Settecento⁶⁷. Le accuse più frequenti erano quelle di eccessi nell'esazione di multe, abusi e irregolarità, negligenze, mancata attuazione di norme volte a garantire l'ordine pubblico, delega dei propri doveri a ufficiali subalterni, amministrazione della giustizia in casa propria. Per prima cosa i visitatori inviavano le lettere di nomina al Consiglio del comune del luogo in cui dovevano svolgere la loro attività e far notificare alla cittadinanza, mediante un manifesto esposto in un luogo pubblico molto frequentato e letto da un banditore, i giorni della visita, con l'invito a chiunque di presentare le querele contro il giudice e i suoi collaboratori. Le udienze si sarebbero tenute per tre giorni nel luogo sede del tribunale, alla presenza dei sindaci della comunità, o in assenza di due consiglieri, un modo sia per evidenziare una pur formale continuità con le tradizioni comunali del passato, sia per ottenere preziose informazioni sulla condotta dei giudici da chi, come gli amministratori comunali, potevano saperne più di altri⁶⁸.

Nei domini sabaudi si ebbero anche visite di tipo diverso, condotte con finalità conoscitive simili a quelle toscane e pontificie che vedremo, soprattutto nel Settecento e riguardanti la Sardegna: ricordiamo quelle del viceré Hallot des Hayes e del conte di Sindia, entrambe degli anni Settanta del Settecento, edite da Francesco Loddo Canepa⁶⁹. Uno degli scopi primari di tali visite era l'analisi del funzionamento e dei problemi delle amministrazioni locali, anche in vista di riforme limitative dei poteri baronali. Giuseppe Ricuperati ha osservato come lo sforzo di conoscenza e di controllo sul territorio si inserisse coerentemente nelle tendenze assolutistiche sabaude già avviate da Vittorio Amedeo II, e che si esplicarono con Carlo Emanuele III e il suo ministro Giambattista Lorenzo Bogino in indagini accurate sul territorio⁷⁰.

5. *Le visite nello Stato della Chiesa*

Per lo Stato della Chiesa, in cui la visita conobbe una discreta fortuna anche come mezzo di controllo temporale del territorio, sono da ricordare soprattutto i contributi di Carla Penuti⁷¹, di Maura Piccialuti⁷², e di Giovanna Giubbini e Luigi Londei⁷³, riguardanti visite specifiche, nonché le preziose notazioni archivistiche di Elio Lodolini⁷⁴, ma manca un'analisi giuridico-istituzionale complessiva del fenomeno in una prospettiva cronologica ampia, che abbracci l'intera età moderna. Uno studio in tal senso potrebbe inoltre completare quanto già emerso dagli importanti contributi di Gabriella Santoncini⁷⁵ e Stefano Tabacchi⁷⁶ sulla magistratura del Buon Governo, nella cui attività le visite si inserivano. In attesa di ulteriori approfondimenti, possiamo intanto qui proporre un primo quadro di sintesi che si è potuto ricavare sia dalla citata storiografia che da indagini sui documenti del fondo del *Buon Governo* presso l'Archivio di Stato di Roma.

Per quanto riguarda lo Stato della Chiesa di età moderna, prima Giulio II nel 1506 e poi Leone X nel 1517 e nel 1518 incaricarono chierici della Camera apostolica di effettuare

visite periodiche, conferendo anche il potere di accogliere e conoscere ricorsi in materia di abusi fiscali⁷⁷. Seguì un periodo di “quiescenza” della prassi, fino alla sua importante valorizzazione da parte di Sisto V, che nel 1587 incaricò cinque chierici della Camera apostolica di svolgere visite in tutte le province dello Stato: Alessandro Glorieri in quelle del Patrimonio, di Campagna e Marittima, Lazio, Sabina e nella città di Orvieto; Fabio della Corgna nello Stato di Bologna; Alessandro Centurioni nella provincia di Romagna; Annibale Grassi nella Marca e Innocenzo Malvasia nella provincia dell’Umbria e nei ducati di Spoleto e Camerino. Venne anche istituita un’apposita Congregazione di visita, composta dai cardinali Alessandro Montalto ed Enrico Caetani e da esperti camerati, che avrebbe esaminato quanto emerso dalle ricognizioni effettuate dai visitatori⁷⁸.

Con le visite sistine, riguardanti ampi insiemi di comunità, siamo di fronte a un importante momento di svolta e di razionalizzazione dell’amministrazione periferica dello Stato della Chiesa. È probabile che tali visite abbiano fornito indicazioni per le imminenti riforme “centralizzatrici”, perché di lì a poco, com’è noto, furono istituite la Congregazione del Buon Governo e la Sacra Consulta. Siamo anche, giova ricordare, in una nuova fase della finanza pontificia, che vide, dopo il Concilio tridentino, una dilatazione delle spese (per l’appoggio ai principi contro i protestanti, le guerre, le opere urbanistiche a Roma), con aumento del debito pubblico e delle imposte gravanti sulle comunità soggette⁷⁹.

In base alle istruzioni contenute nei brevi di nomina, i visitatori dovevano effettuare una ricognizione degli abusi, delle estorsioni e delle malversazioni compiute da magistrati, funzionari, appaltatori e dai vari potentati locali, valendosi delle segnalazioni ricevute dalle stesse popolazioni. Dovevano accertare la regolarità dell’imposizione fiscale ed esaminare eventuali contenziosi in atto, dovevano rivedere i conti di tutte le comunità, di ogni dimensione, costringendo inoltre i debitori verso le stesse a ottemperare ai loro obblighi. Erano incaricati di verificare che i beni delle comunità non fossero stati usurpati da privati, di controllare le condizioni di mura, porte e strutture difensive, nonché degli archivi comunali. Dovevano inoltre verificare l’applicazione di due provvedimenti sistini riguardanti uno il divieto di alienazione di beni dei sudditi a forestieri senza licenza, l’altro la conservazione dei patrimoni comunali, riducendo le vendite di beni e le spese non necessarie. I visitatori avevano il potere di emanare decreti, a meno che non si trattasse di questioni gravi e complesse (“ardua, vel difficilia”), o in cui non fosse del tutto evidente l’utilità del provvedimento, nel qual caso dovevano solo raccogliere informazioni e riferire alla Segreteria di Stato, a cui spettava la decisione; dovevano comunque presentare per la conferma anche i decreti autonomamente presi. Dopo la sua istituzione a opera di Clemente VIII, i visitatori ebbero normalmente come referente la Congregazione del Buon Governo⁸⁰.

Nel Seicento la prassi delle visite nello Stato della Chiesa sembra segnare il passo. Ciò è forse da imputare alle modalità con cui spesso la Congregazione del Buon Governo optò di assumere le informazioni sulle comunità, affidandosi a relazioni delle stesse magistrature locali, stilate sulla base di apposite istruzioni. Numerosissime relazioni, promosse dalla Congregazione, sono conservate presso il fondo omonimo dell’Archivio di Stato di Roma. In proposito si deve tuttavia considerare che esse sono in genere compilate da ufficiali e notai delle comunità stesse e trasmesse a governatori o legati pontifici, in genere in risposta all’*Istruzione* del 15 luglio 1655, e in ultimo comunque destinate alla Congregazione del Buon Governo. Non si tratta quindi di relazioni di visita, ma rispondono alle esigenze conoscitive delle visite in modo diverso.

Si hanno tuttavia anche notizie di visite vere e proprie nel corso del Seicento, come quella del 1641 di Ludovico Piccardo allo Stato di Castro, con il compito specifico di controllare la presenza di fortificazioni e altre infrastrutture belliche non autorizzate e di farle immediatamente distruggere⁸¹; quella del 1668 di Giovanni Francesco Nigrano (designato da Clemente IX commissario visitatore *pro sublevandis communitatibus et universitatibus Status Ecclesiastici*)⁸², o quella del 1681 di Giorgio Barni nominato da Innocenzo XI visitatore apostolico della Romagna, principalmente per ristabilire una corretta imposizione fiscale⁸³.

Fu però nel periodo in cui il cardinale Giuseppe Renato Imperiali ricoprì la carica di prefetto della Congregazione del Buon Governo (1701-1737) che l'istituto della visita nello Stato della Chiesa conobbe un utilizzo intenso e ricco di risultati, come ha posto in luce Maura Piccialuti⁸⁴.

Il cardinale Imperiali, figlio del Principe di Francavilla e dottore in *utroque iure*, già referendario di Segnatura, tesoriere generale, legato a Ferrara⁸⁵, venne simultaneamente nominato da Clemente XI, il 4 maggio 1701, prefetto della Congregazione e visitatore delle comunità dello Stato, con due distinti chirografi⁸⁶. Come testimonia un'abbondantissima documentazione d'archivio, egli svolse in entrambi gli incarichi un'attività continua e instancabile, recandosi di persona presso moltissime comunità dei territori pontifici: presso l'archivio del Buon Governo si conservano otto volumi di relazioni e documenti raccolti direttamente nelle sue visite e altri quaranta riguardano visite comunque effettuate sotto la sua prefettura⁸⁷. Della levatura dell'Imperiali è del resto indice chiarissimo la sua candidatura a papa nel 1730, basata su un diffuso ampio riconoscimento del suo servizio per il bene pubblico, ma sfumata per il contrasto del partito filo-spagnolo, avverso al gruppo dei cardinali "zelanti" a cui egli faceva riferimento⁸⁸. Oltre agli impegni governativi Imperiali fu un uomo di notevole cultura, creò una delle biblioteche più importanti di Roma, aperta agli studiosi, e soprattutto fu instancabile promotore di opere pubbliche in tutto lo Stato della Chiesa⁸⁹.

Il chirografo di Clemente XI, del 4 maggio 1701, conferì al visitatore "tutte le facoltà, e autorità, che in qualunque modo ha avuto, e ha tutta la detta Congregazione del Buon Governo"⁹⁰, con poteri di procedere "giudizialmente, e estragiudizialmente in tutti li negozj, e cause nelle quali vi s'ii l'interesse delle dette Comunità", con particolare riguardo alla materia economico-contabile. Al visitatore si dà il potere di limitare le spese comunali ritenute eccessive, modificare le tasse, rivedere i catasti, e "togliere qualsivoglia abuso, e inconveniente in qualsivoglia modo introdotti circa l'esazione de' pesi pubblici". Contro i decreti era ammesso solo il ricorso al pontefice.

Con Imperiali la visita conosce dunque una nuova e rimarcabile fortuna, come mai dai tempi del pontificato di Sisto V, di cui si ricalcano palesemente le direttive, e non è certo un caso che, parallelamente, si registri un ampliamento delle competenze della Congregazione del Buon Governo e un rafforzamento dell'organico, la sottoposizione alla sua giurisdizione delle comunità baronali, e si dia l'impulso a Pietro Andrea Vecchi, giurista legato a Imperiali, per redigere la sua importante e diffusa compilazione, indirizzata alla prassi, di norme e giurisprudenza riguardanti l'amministrazione delle comunità⁹¹. È dunque nella prima metà del Settecento che si assiste, nello Stato della Chiesa, a un notevole avvicinamento tra centro e periferia proprio grazie alla prassi delle visite.

Tra il 1704 e il 1706 furono visitate decine di comunità baronali, appena sottoposte alla giurisdizione della Congregazione del Buon Governo⁹², a cui erano riuscite a sottrarsi fino ad allora. Un compito non semplice toccò ai visitatori per le riottosità a sottoporsi al paga-

mento delle tasse camerali e alla corretta redazione dei catasti (fondamentali per l'imposizione tributaria, ma ovunque incompleti e mancanti)⁹³ e dei bilanci comunali⁹⁴.

Il primo Settecento fu dunque un periodo di grande fortuna per il nostro istituto. Il cardinal Imperiali, come si evince dall'inventario del Lodolini, visitò tra il 1700 e il 1737 oltre 400 comunità in tutto lo Stato (includendo anche le visite ripetute alla stessa comunità). Vari visitatori, tra cui Francesco Patti, Oronzo Lecce, Fisimbo Marabottini, Abondio Rezzonico e Giuseppe Firrao, ispezionarono complessivamente tra il 1704 e il 1714 circa 260 località. Dopo l'importante visita del Firrao nella Marca nel 1714 le visite si diradarono e riguardarono singole comunità, fino al 1736-1737, quando Luigi Maria Torrigiani (1736) visitò 46 comunità di Marca e Romagna e il Pizi (1737) 16 comunità dello Stato di Castro e Ronciglione. Pochi anni dopo (1741) Domenico Riviera visitò 13 comunità, tra cui diverse città, nei territori umbri, laziali e marchigiani⁹⁵.

Seguì, sotto il pontificato di Benedetto XIV⁹⁶, un nuovo periodo di stasi, in cui le visite tornarono a rarefarsi e a rivolgersi a singole comunità, fino agli anni Sessanta del Settecento, che videro una ripresa in grande stile delle visite. Il cardinale Federico Marcello Lante visitò tra il 1761 e il 1765 ben 184 comunità nel Lazio; altri visitatori tra il 1761 e il 1768 ispezionarono quasi altre 200 comunità marchigiane e laziali. Un nuovo periodo di rarefazione e di indirizzo a singole comunità giunge fino alla fine del secolo⁹⁷.

In conclusione, la finalità di ripristino della giustizia a vari livelli, commutativa e distributiva, sembra dunque in qualche modo unificare le attività di visita, anche quando possano sembrare più lontane dalla sfera della giustizia in senso stretto, come in campo fiscale. Il cardinale Imperiali ordinava la "rinovazione de' nomi de' catasti, accioché il ripartimento de' pesi pubblici si faccia con giustizia"⁹⁸. Le visite prendevano nondimeno forme diverse a seconda delle varie situazioni locali ispezionate, così talora risaltano in primo piano dalla documentazione aspetti economici, altre volte questioni riguardanti l'utilizzo dei beni comunali, o il riassetto delle infrastrutture, la pacificazione tra comunità limitrofe, e così via. Ogni sorta di problema poteva venire sottoposto all'attenzione del visitatore. E tuttavia la priorità andava alle finanze, al buon funzionamento dell'ordinamento comunale e al rispetto degli statuti locali.

Furono rarissimi casi di ostilità delle comunità verso il visitatore (come quello della città di Bologna verso Fabio della Cornia), e si ebbe invece, talvolta, come a Rieti e Perugia, un grande apprezzamento dell'opera svolta dal visitatore (in quel caso Malvasia)⁹⁹.

A riprova dell'importanza che si attribuiva alle visite nello Stato della Chiesa, definite dal Vecchi come "il più opportuno rimedio" contro i disordini amministrativi¹⁰⁰, si può osservare che coloro che furono incaricati di condurre i più organici progetti di visita, di regola laureati *in utroque iure*, ricoprirono, o si apprestarono a ricoprire, le principali cariche, come quelle di segretario di Stato, di prefetto della Congregazione del Buon Governo, di nunzio apostolico, oltre a quella, di per sé meno indicativa, di referendario delle due Segnature. In certi casi, come quelli di Imperiali o di Firrao, giunsero persino a un passo dall'elezione al soglio pontificio.

6. *Le visite nel Granducato di Toscana*

Riguardo alla Toscana, anche se le relazioni dei visitatori sono state più volte utilizzate nello studio di specifici aspetti, come nei contributi di Elena Fasano Guarini e di Daniela Rava¹⁰¹, manca a oggi uno studio specifico sull'istituto della visita come prese forma nel

Granducato mediceo. Il tema delle visite può integrare il ricco quadro illustrato dal fondamentale studio di Luca Mannori sui percorsi di accentramento amministrativo nel Granducato mediceo¹⁰², oltre che quanto già emerso da più specifici contributi dedicati alle magistrature centrali.

Anche qui, pur ribadendo la necessità di indagini ulteriori, possiamo intanto fornire informazioni tratte dalle carte degli Archivi di Stato di Firenze e Siena e qualche considerazione sul fenomeno nel suo insieme.

Nella Toscana granducale le visite riguardarono in particolar modo lo Stato di Siena, infeudato ai Medici dopo la caduta della Repubblica e comprendente vasti territori, come la Maremma, assai poco controllati, spopolati e bisognosi di riassetto. Nel Senese si ebbero numerose visite nel secolo che va dal 1570 al 1670, anche se esse si svolsero senza regolare periodicità, al di fuori quindi di una qualsiasi pianificazione, sollecitate solo da esigenze contingenti. In verità già nel 1569, con il provvedimento istitutivo della carica di auditore dello Stato senese¹⁰³, si attribuiva a tale magistratura anche il compito di effettuare annualmente una visita del territorio, allo scopo di verificare la corretta amministrazione della giustizia da parte dei giurisdicenti locali, e una riforma di Ferdinando I del 1588 prevedeva una visita, parimenti annuale, alle magistrature cittadine¹⁰⁴. Ma nessuno dei due provvedimenti ebbe puntuale applicazione, al pari del rescritto di Cosimo III del 10 gennaio 1692, che prescriveva che tutte le comunità, grandi e piccole, del Senese dovessero essere visitate ogni 5 anni. A tale scopo veniva idealmente suddiviso il territorio in 5 porzioni, da visitarsi a turno una l'anno¹⁰⁵.

La prima visita nello Stato di Siena fu quella del fiscale Francesco Rasi del 1572-1573 e riguardò l'area maremmana¹⁰⁶. Come ha posto in luce Elena Fasano Guarini, i granduchi ritenevano importante rivitalizzare la Maremma dal punto di vista agricolo e la situazione di grave spopolamento e decadenza economica del secondo Cinquecento destava viva preoccupazione, che si sommava a quella per la riscossione degli introiti fiscali e per le usurpazioni e cattiva gestione dei patrimoni comunali¹⁰⁷. L'intento della visita di colpire le usurpazioni e prevaricazioni dei cittadini senesi, proprietari fondiari, fu ovviamente apprezzato dalle popolazioni rurali, che più volte manifestarono la loro soddisfazione al Rasi di poter esprimere le loro ragioni¹⁰⁸. Certo è anche vero che il ridimensionamento del potere cittadino senese nel territorio si accompagnava a quello, meno gradito, di intensificazione dell'imposizione fiscale, specie verso il magistrato dei Conservatori. La visita del Rasi ha comunque un carattere fortemente recettivo e dialogico: il visitatore dà voce agli ufficiali comunali e agli uomini dei luoghi in cui si ferma, ne ascolta i problemi, ne sollecita la denuncia di abusi e soprusi. La relazione spesso altro non è che un verbale delle dichiarazioni ricevute, verosimilmente senza molte rielaborazioni e sistemazioni.

Nel 1588 la Maremma fu nuovamente visitata da un'apposita commissione *ad hoc*, di cui faceva parte il depositario dello Stato di Siena Federigo Strozzi¹⁰⁹, ma la prima ricognizione estesa a tutto lo Stato di Siena si deve a Cosimo Acciaiuoli nel 1592¹¹⁰, attenta agli aspetti economici e produttivi e alla proprietà immobiliare; la relazione è accompagnata da un quadro dettagliato delle entrate e uscite delle comunità, che offre un'immagine complessiva della situazione economica del territorio¹¹¹. Seguirono altre visite tra fine Cinquecento e inizio Seicento. Tra quelle più significative ricordiamo quella del provveditore dei Quattro Conservatori Fabiano Spini fatta tra il 1597 e il 1604 (solo ad alcune località)¹¹², quella del depositario Giovanni Paolo Rinuccini ai Capitanati di Grosseto e

Sovana del 1600 (una ventina i comuni visitati e descritti nelle condizioni demografiche, urbanistiche e in materia di approvvigionamento di grano)¹¹³, quella del provveditore dei Quattro Conservatori Ottavio Salvetti del 1608, riguardante una quindicina di comunità e rivolta soprattutto all'aspetto dei crediti comunali non riscossi¹¹⁴.

Più organica e ampia delle precedenti si presenta la relazione di visita del provveditore dei Quattro Conservatori Carlo Corbinelli del 1615 all'intera area maremmana¹¹⁵, ricca di descrizioni di molti aspetti della vita delle comunità, che sembra preludere alla celebre e approfondita visita di Gherardini, preceduta solo da alcune visite a singole comunità per questioni circoscritte (ad esempio di confini)¹¹⁶.

La relazione di visita dell'uditore Bartolomeo Gherardini nel 1676-1677¹¹⁷ allo Stato di Siena può forse considerarsi, dal punto di vista delle informazioni raccolte, la più ampia e dettagliata non solo in Toscana, ma probabilmente in tutta l'Italia centrale, perché sotto questo profilo nessuna visita nei territori pontifici regge il confronto. I provvedimenti e le riforme che ispirò furono innumerevoli, anche se in ciò deve considerarsi l'attività, accanto a quella del visitatore, di varie magistrature centrali a iniziare da quella senese dei Quattro Conservatori. L'intento di Gherardini appare indirizzato ad avvicinare il centro alla periferia, a migliorare l'amministrazione della giustizia e a rappresentare al governo granducale le richieste delle comunità stesse. La relazione di visita descrive attentamente e tendenzialmente in modo sistematico (nel senso che i medesimi aspetti sono considerati in ogni luogo visitato) oltre un centinaio di comunità, non contando quelle più piccole, dette *comunelli*, descritte in relazione al comune maggiore di riferimento giurisdizionale. La relazione occupa cinque volumi¹¹⁸, in cui si offre una quantità enorme di dati sull'ambiente, l'urbanistica, la popolazione, l'agricoltura, le attività produttive e il commercio, la distribuzione della ricchezza, le condizioni sociali e igieniche, le istituzioni comunali ed ecclesiastiche, l'amministrazione della giustizia, gli statuti, i bilanci, le tasse, l'assistenza e altro. Al termine delle descrizioni delle singole comunità sono inoltre raccolte le richieste avanzate dalle stesse, aspetto che conferisce sicuramente alla visita non solo un carattere ricognitivo-ispettivo di tipo assolutistico, ma anche dialogico e recettivo.

Spesso le comunità chiedono aiuto per restauri architettonici, manutenzione di fonti, strade e ponti, alleggerimento del carico fiscale. Il visitatore di regola aggiunge proprie osservazioni e proposte, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita della comunità, ad esempio riguardo l'approvvigionamento idrico, l'igiene e, soprattutto, a una corretta gestione dei beni comunali, rilevando usurpazioni e utilizzi impropri, e a una regolare attività amministrativa, stigmatizzando disfunzioni nei meccanismi istituzionali, cattiva conservazione di scritture comunali e statuti, ecc.

Daniela Rava ha evidenziato come sulla base delle informazioni raccolte e delle richieste delle comunità, Gherardini, di concerto con Bernardino de' Vecchi, provveditore e poi soprintendente dei Quattro Conservatori, avanzò nel 1681 varie proposte volte alla soluzione dei problemi riscontrati, tra cui una razionalizzazione dell'amministrazione della giustizia, con la riconfigurazione delle circoscrizioni giudiziarie e con la periodizzazione istituzionalizzata di visite in tutto il territorio, di modo che esso fosse interamente visitato ogni cinque anni¹¹⁹. Tali proposte furono pienamente accolte dal granduca Cosimo III, soprattutto con le *Provviszioni e ordini particolari per li Capitani, Podestà e Vicari dello Stato della Città di Siena* del gennaio 1692. E, come osserva conclusivamente Rava, "se il risul-

tato delle 'visite' e dei provvedimenti attuati nello Stato senese alla fine del XVII secolo non fu profondamente innovativo e non dette i frutti sperati, il ricco lavoro di indagine e di raccolta normativa non fu inutile, in quanto costituì una base informativa molto importante per le inchieste e le riforme settecentesche¹²⁰. Infatti la visita di Gherardini fu ancora assunta come una fonte primaria di notizie nel dibattito sul riassetto della Maremma tra gli anni '60 e '70 del Settecento, in piena età leopoldina¹²¹.

Alle numerose richieste e doglianze da parte delle comunità fu dato seguito alcuni anni dopo, tra il 1684 e il 1685, con moltissimi rescritti granducali e deliberazioni dei Quattro Conservatori che devono ritenersi direttamente stimolati dalla visita. Tali provvedimenti sono raccolti in un grosso volume conservato presso l'Archivio di Stato di Firenze¹²², intitolato *Rescritti di Sua Altezza Serenissima e Deliberazioni del Magistrato de' Signori Conservatori dello Stato di Siena alle domande fatte dalle Comunità nella Visita dell'anno MDCLXXVI*, che dà prova evidente che la visita fu svolta principalmente per soccorrere ai bisogni delle comunità, ai quali si cercò in seguito effettivamente di porre riparo con provvedimenti *ad hoc*. Si possono del tutto escludere finalità di uniformare giuridicamente o attenuare il particolarismo, poiché spesso il granduca e i Conservatori ribadiscono l'assoluta osservanza degli statuti delle comunità, quando violati da prassi contrarie, e ordinano sempre la loro attenta conservazione, con redazione di copie se necessario.

L'opera di Gherardini fu apprezzata tanto a Firenze quanto a Siena: la Balìa senese più volte espresse riconoscenza al visitatore, e dopo la morte ordinò di celebrare cento messe per la sua anima. Fu anche stampato a Siena un necrologio in cui si esaltava il senso di giustizia e l'infaticabile attività del nobile fiorentino, che si era costantemente fatto portavoce dei bisogni della città e del suo territorio¹²³.

Varie visite riguardarono, fino al tardo Settecento, anche altre aree del Granducato, come il Pisano e il Livornese, la cui documentazione è conservata presso l'archivio dell'Ufficio dei fiumi e dei fossi di Pisa¹²⁴. Nel periodo di governo di Pietro Leopoldo, Iohan Christian Miller fu inviato a visitare il territorio pistoiese¹²⁵, ma soprattutto lo stesso sovrano si rese protagonista di un "incessante vagabondaggio politico attraverso i suoi Stati", come ha scritto Salvestrini, visitando di persona moltissimi luoghi allo scopo di raccogliere informazioni¹²⁶. Nella sua famosa e voluminosa *Relazione sul governo della Toscana*, nata per uso personale, sono contenute descrizioni delle città e dei paesi toscani con molte notizie di tipo geografico-ambientale, demografico, economico-produttivo; frequenti anche le descrizioni del carattere morale delle popolazioni, le osservazioni sui bilanci comunali, le annotazioni dei bisogni e delle richieste delle popolazioni, nonché del comportamento degli ufficiali pubblici¹²⁷.

La *Relazione* leopoldina testimonia un metodo di governo scrupolosamente basato sull'osservazione diretta delle situazioni, delle istituzioni, degli uomini e in particolare di coloro a cui erano affidati incarichi pubblici, oggetto costante di giudizio e valutazione, anche in prospettiva dell'assegnazione di compiti futuri¹²⁸. Ma soprattutto la visita di Pietro Leopoldo ai territori toscani fornì dati, informazioni e spunti per la successiva intensa attività riformatrice che, com'è noto, riguardò vari fondamentali settori dell'organizzazione pubblica¹²⁹.

7. Conclusioni

Quanto abbiamo sinora considerato, pur in estrema sintesi, credo già possa fornire almeno un'idea dell'importanza della visita nei territori italiani di Antico regime. Quello che è oggi di ostacolo per cogliere i tratti generali caratterizzanti del fenomeno, cioè la sua duttilità, produttiva di forti diversità a seconda dei contesti, fu anche il motivo del suo successo.

Il dato saliente che forse, più di altri, unifica le varie esperienze è la necessità di informazione, cioè di raccogliere elementi indispensabili per svolgere un'attività di governo in via di progressiva intensificazione. Anche nel Meridione, in cui questa funzione sembra secondaria rispetto a quella repressiva e di punizione individuale, essa acquisì sempre maggior rilievo: anche qui, come ha osservato la Peytavin, "la dimension fondamentale de la visite est donc de recueillir des informations [...] Elle est le lien organique entre le monarchie, dans sa fonction judiciaire et législative, et les sujets"¹³⁰. E per questo anche qui le conseguenze, i frutti più cospicui delle visite furono, più che provvedimenti sanzionatori verso i singoli, interventi normativi, riforme, misure di carattere generale. Queste considerazioni sembrano peraltro concordare con la valutazione abbastanza positiva degli effetti delle visite nell'America spagnola che emerge dagli studi più recenti, come quelli di Ismael Sanchez Bella ed Edoardo Martiré, che riconoscono soprattutto l'importanza delle visite in vista di riforme e rimedi alle disfunzioni¹³¹.

L'acquisizione di informazioni con adeguata metodologia è progressivamente avvertita, soprattutto dal XVII secolo, come una necessità ineludibile per chi governa ed è significativo che le visite fossero di regola affidate a giuristi versati nelle istituzioni, che meglio potevano cogliere le irregolarità, le disfunzioni e le possibili soluzioni attuabili¹³². La politica è ancora fortemente avvertita come fondata sul diritto, sulla tradizione giuridica consolidata, anche nei delicati rapporti tra "centro" e "periferia": gli aspetti politici si leggono dunque soprattutto alla luce delle categorie e della grammatica giuridica.

Non vi è dubbio che altre indagini siano a oggi necessarie per una valutazione compiuta del ruolo complessivo svolto dalle visite in una prospettiva storica di lunga durata. Oltre l'orizzonte pur sommariamente esplorato in queste pagine, rimangono la Repubblica di Venezia, la Repubblica di Genova, i Ducati parmensi, per i quali sono stati talora studiati alcuni aspetti più o meno contigui¹³³. La funzione "interna" delle relazioni e il loro carattere non pubblico e talvolta segreto rendono peraltro assai difficili ricostruzioni complete ed esaustive su questo tema e ciò vale anche per i contesti qui analizzati.

Le relazioni di visita costituiscono dunque una fonte storica da valorizzare ulteriormente e vorremmo in conclusione richiamare l'attenzione su almeno tre profili tematici in cui possono essere proficuamente utilizzate.

Esse offrono anzitutto, per la storia delle istituzioni politiche, un angolo di osservazione impareggiabile per osservare i rapporti tra "centro" e "periferia", colti nelle loro dinamiche comunicative, nell'assestamento degli equilibri, nel continuo, spesso empirico sovrapporsi di istanze egemoniche e conservazione di modalità particolaristiche di esercizio del potere. La visita costituiva per il monarca e per il suo diretto *entourage* un modo di mantenere un contatto diretto con le popolazioni governate, e per rinnovare il patto che a esse li legavano. La visita ricordava ai vassalli e alle magistrature locali che il re, al di sopra della moltitudine delle magistrature locali, rimaneva il supremo garante della giustizia.

Un secondo motivo di grande interesse delle relazioni di visita è dato dalle testimonianze che ci offrono nitidamente riguardo l'eterogenea vita giuridica e istituzionale locale. Il mondo istituzionale locale emerge dalle visite in modo non artefatto e migliorato da autorappresentazioni, come in uno "specchio" in cui si possono osservare riflesse le prassi concrete. Le relazioni di visita spesso forniscono copiose informazioni altrimenti assai difficili da ottenere: sulla struttura organizzativa comunale, sull'applicazione o meno del diritto statutario, sulla prassi giudiziaria, sulle consuetudini che potevano vivere in silenzio accan-

to alle norme fissate negli statuti. A proposito di queste ultime vorrei ricordare come in Toscana molte consuetudini riguardanti l'utilizzo collettivo del territorio siano documentate proprio dalle visite e che queste abbiano di conseguenza trovato un costante uso giudiziale nelle cause di usi civici fino a oggi: tutt'ora le istruttorie demaniali utilizzano correntemente le visite secentesche come prova documentale nell'accertamento dei diritti collettivi¹³⁴. Ciò che contribuisce a stimolare l'attenzione dello storico del diritto verso le visite è dunque la capacità di illuminare il particolare della sfera giuridica, lo *ius proprium*, come anche altri aspetti dinamici del sistema di diritto comune.

Rimane infine l'indiscussa rilevanza delle visite per tutte le altre discipline storiche: dalla storia sociale ed economica, a quella religiosa, demografica, ambientale, architettonica, ecc. Senza esitazione si può affermare che molte relazioni di visita, specie quelle che maggiormente inclinano sul versante dell'inchiesta amministrativa, sono una miniera di notizie ed è quindi auspicabile che si promuovano edizioni critiche almeno di quelle più importanti.

NOTE

1) Il presente contributo anticipa risultati di una ricerca in corso e pertanto le considerazioni qui svolte troveranno in seguito un'espressione più articolata e dettagliata.

2) Definito anche "Stato moderno d'antico regime", per distinguerlo dallo Stato moderno borghese post-rivoluzionario, da M. Fioravanti, *È possibile un profilo giuridico dello Stato moderno?*, in "Scienza & Politica", 31, 2004, p. 39.

3) Cfr. il ricco quadro di sintesi che offrono gli atti del Convegno tenutosi nel 1996 presso l'Istituto Suor Orsola Benincasa, *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi*, a cura di L. Mannori, Napoli, Cuen, 1997.

4) L. Mannori, *Introduzione*, in *Comunità e poteri centrali* cit., p. 14.

5) Ivi, pp. 20-30.

6) Cfr. S. Tabacchi, *Il controllo sulle finanze delle comunità negli antichi Stati italiani*, in "Storia Amministrazione Costituzione", 4, 1996, pp. 81-115; Id., *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Roma, Viella, 2007, pp. 27-63.

7) Cfr. A. Boureau, *Introduction*, in *L'enquête au Moyen Âge. Études réunies par Claude Gauvard*, Rome, École française de Rome, 2008, p. 4.

8) Cfr. S.A. Fusco, *Le strutture personali dell'amministrazione romana*, in *L'educazione giuridica*, IV: *Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi*, t. I: *Profili storici. La tradizione italiana*, Perugia, Libreria Universitaria, 1981, p. 63.

9) Cfr. O. Guillot, *La justice dans le royaume franc*, in *La giustizia nell'alto Medioevo (secoli V-VIII)*, II, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1995, pp. 653-687; G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 26-28. Su questi temi, più ampiamente Y. Bongert, *Recherches sur les cours laïques du X^e au XII^e siècle*, Paris, Picard, 1949.

10) G. Alessi, *Il processo penale* cit., pp. 47-49 e 31-34.

11) Cfr. i vari contributi in *L'enquête au Moyen Âge* cit., pp. 241-404.

12) R. Pescione, *Corti di giustizia nell'Italia meridionale dal periodo normanno all'epoca moderna*, Milano, Soc. Ed. Dante Alighieri, 1924, p. 128.

13) G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, diretta da P. Del Giudice, III.2, Milano, Hoepli, 1925, p. 18. Sui giustizieri cfr. anche M. Caravale, *Le istituzioni del Regno di Sicilia tra l'età normanna e l'età sveva*, in "Clio", 23, 1987, pp. 373-422.

14) M. Bloch, *La società feudale*, trad. it., Torino, Einaudi, 1967⁶, p. 79.

15) F. Cardini, *Il Barbarossa. Vita, trionfi e illusioni di Federico I imperatore*, Milano, Mondadori, 2001⁵, p. 332.

16) Cfr. il recente contributo di sintesi di M. Vallerani, *Modelli di verità: le prove nei processi inquisitori*, in *L'enquête au Moyen Âge* cit., pp. 123-142.

17) Cfr. L. Provero, *Dai testimoni al documento: la società rurale di fronte alle inchieste giudiziarie (Italia del nord, secoli XII-XIII)*, in *L'enquête au Moyen Âge* cit., p. 87.

18) Sull'argomento cfr. V. Crescenzi, *Il sindacato degli ufficiali nei Comuni medievali italiani*, in *L'educazione giuridica*, IV, t. I cit., pp. 389-396.

19) G. Baccarbère, *Visite canonique de l'Évêque*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VII, Paris, Letouzey et Ane, 1965, coll. 1513-1514.

20) Ivi, col. 1523.

21) Intanto si vedano però gli importanti contributi editi nei Quaderni degli Annali dell'Istituto storico italo-germanico di Trento: *Le visite pastorali. Analisi di una fonte*, a cura di U. Mazzone, A. Turchini, Bologna, Il Mulino, 1985; A. Turchini, *La visita come strumento di governo del territorio*, in *Il concilio di Trento e il moderno*, a cura di P. Prodi, W. Reinhard, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 335-382; C. Nubola, *Visite pastorali fra Chiesa e Stato nei secoli XVI e XVII*, ivi, pp. 383-413.

22) Il documento è edito da F. Pirani, *Informatio status Marchie Anconitane. Una inchiesta politica del 1341 nelle terre dello Stato della Chiesa*, in "Reti Medievali – Rivista", 5.2, 2004, url: <www.retimedievali.it>. Cfr. anche D. Waley, *Lo Stato papale dal periodo feudale a Martino V*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, VII.2, Torino, Utet, 1987, pp. 251-252, 291-292.

23) P.L. Rovito, *Repubblica dei Togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, I, *Le garanzie giuridiche*, Napoli, Jovene, 1981, p. 78; R. Mantelli, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli a metà del Cinquecento*, Napoli, Pironti, 1981, pp. 1-4; M. Rizzo, *Finanza pubblica, Impero e amministrazione nella Lombardia spagnola: le "visitas generales"*, in *Lombardia borromaica Lombardia spagnola. 1554-1659*, a cura di P. Pissavino, G. Signorotto, Roma, Bulzoni, 1995, pp. 304-305; M. Peytavin, *Visite et gouvernement dans le royaume de Naples (XVIIe-XVIIIe siècles)*, Madrid, Casa de Velazquez, 2003, pp. 195 e 409.

24) C. Garriga, *Control y disciplina de los oficiales públicos en Castilla: la "visita del ordenamiento de Toledo (1480)*, in "Anuario de historia del derecho español", 60, 1991, pp. 215-390.

25) Cfr. Id., *La expansión de la visita castellana a Indias. Presupuestos, alcance y significado*, in *Actas del XI Congreso del Instituto internacional de Historia del derecho Indiano*, III, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1997, pp. 51-79; E. Martiré, *Las audiencias y la administración de justicia en las Indias*, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2005.

26) M. Peytavin, *Visite et gouvernement cit.*, p. 195.

27) E. Gentile, *I visitatori generali del Regno di Napoli*, Casalbordino, De Arcangelis, 1914.

28) G. Coniglio, *Visitatori del viceregno di Napoli*, Bari, Tipografia del Sud, 1974.

29) R. Mantelli, *Burocrazia e finanze pubbliche cit.*

30) G. Zarrilli, *Le visite di Francesco Alarcon e Danese Casati nel Regno di Napoli*, in "Samnium", 38, 1964, n. 3, pp. 128-166.

31) P. Burgarella, *I visitatori generali del Regno di Sicilia (secoli XVI-XVII)*, in "Archivio storico per la Sicilia Orientale", 73, 1977, 1-2, pp. 7-88; P. Burgarella, G. Fallico, *L'archivio dei visitatori generali di Sicilia*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1977.

32) P.L. Rovito, *Repubblica dei Togati cit.*

33) V. Sciuoti Russi, *Visita e sindacato nella Sicilia spagnola*, in *L'educazione giuridica*, IV, t. I cit., pp. 577-592; Id., *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli, Jovene, 1983.

34) M. Peytavin, *Visite et gouvernement cit.* L'autrice aveva in passato dedicato all'argomento altri studi, che possono considerarsi preparatori all'opera maggiore testé citata, tra cui *Visites Générales du Royaume de Naples. XVIème et XVIIème siècles: pratiques judiciaires*, in *Fallstudien zur spanischen und portugiesischen Justiz 15. bis 20. Jahrhundert*, a cura di J.M. Scholz, Frankfurt-am-Main, Klostermann, 1994, pp. 321-345; *Le calendrier de l'administrateur: périodisation de la domination espagnole en Italie suivant les visites générales*, in "Mélanges de l'Ecole Française de Rome", 106, 1994, n. 1, pp. 263-332.

35) F. Chabod, *Usi e abusi nell'amministrazione dello Stato di Milano a mezzo il Cinquecento*, in Id., *Carlo V e il suo impero*, Torino, Einaudi, 1985.

36) A. De Maddalena, *Malcostume e disordine amministrativo nello Stato di Milano alla fine del Cinquecento*, in "Archivio storico lombardo", 90, 1963, pp. 261-272.

37) M.C. Giannini, *Politica spagnola e giurisdizione ecclesiastica nello Stato di Milano: il conflitto tra il cardinale Federico Borromeo e il visitador regio don Felipe de Haro (1606-1607)*, in "Studia Borromaica", 6, 1992, pp. 195-226; Id., "Con il zelo di sodisfare all'obbligo di Re et Principe". *Monarchia cattolica e Stato di Milano: la visita general di don Felipe de Haro (1606-1612)*, in "Archivio storico lombardo", 120, 1994, pp. 165-207.

38) G. Signorotto, *Milano e la Lombardia sotto gli spagnoli*, in *Storia della società italiana*, XI, Milano, 1989, pp. 189-223; Id., *Spagnoli e lombardi al governo di Milano (1635-1660)*, in *Lombardia borromaica cit.*, pp. 93-161.

39) M. Rizzo, *Finanza pubblica cit.*, pp. 303-361; Id., *Dinamiche istituzionali, risorse di governo ed equilibri di potere nelle "visitas generales" lombarde (1580-1620)*, in *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, a cura di C. Nubola, A. Turchini, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 277-315.

40) *Lo Stato di Milano nel XVII secolo: memoriali e relazioni*, a cura di M.C. Giannini, G. Signorotto, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2006.

41) G. Macri, *Visitas generales e sistemi di controllo regio nel sistema imperiale spagnolo: un bilancio storiografico*, in "Mediterranea. Ricerche storiche", 13, 2008, pp. 385-400.

42) G. Coniglio, *Visitatori del Viceregno cit.*, p. 17.

43) P.L. Rovito, *Repubblica dei Togati cit.*, p. 91.

- 44) M. Rizzo, *Finanza pubblica* cit., pp. 330-341.
- 45) P.L. Rovito, *Respubblica dei Togati* cit., p. 83.
- 46) M. Peytavin, *Visite Générales* cit., pp. 333-335.
- 47) M. Rizzo, *Finanza pubblica* cit., p. 305.
- 48) P. Burgarella, G. Fallico, *L'archivio dei visitatori generali di Sicilia* cit., p. 68.
- 49) M. Rizzo, *Finanza pubblica* cit., p. 308.
- 50) P. Burgarella, G. Fallico, *L'archivio dei visitatori generali di Sicilia* cit., pp. 72-73.
- 51) M. Rizzo, *Finanza pubblica* cit., pp. 306-309.
- 52) Ivi, p. 310.
- 53) Poi andati dispersi, come riferisce G. Coniglio, *Visitatori del Vicereame* cit., p. 15.
- 54) G. Peytavin, *Visite Générales* cit., p. 329.
- 55) M. Rizzo, *Finanza pubblica* cit., pp. 310-311.
- 56) P. Burgarella, G. Fallico, *L'archivio dei visitatori generali di Sicilia* cit., p. 78.
- 57) M. Rizzo, *Finanza pubblica* cit., p. 340.
- 58) V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit., p. 58.
- 59) Ivi, pp. 70-75.
- 60) P. Burgarella, G. Fallico, *L'archivio dei visitatori generali di Sicilia* cit., p. 49.
- 61) V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit., p. 160.
- 62) Ivi, p. 208.
- 63) P. Burgarella, G. Fallico, *L'archivio dei visitatori generali di Sicilia* cit., p. 90.
- 64) D. Balani, *Ricerche per una storia della burocrazia piemontese nel Settecento*, in *L'educazione giuridica*, IV, t. I cit., pp. 593 e ss.
- 65) Ivi, p. 611.
- 66) Ivi, pp. 610-611.
- 67) Ivi, pp. 613-632.
- 68) Ivi, pp. 613, 629.
- 69) Cfr. F. Loddo Canepa, *Relazione della visita del viceré Des Hayes al Regno di Sardegna (1770)*, Padova, Cedam, 1958; Id., *Una relazione del Conte di Sindia sullo stato attuale e sui miglioramenti da apportare alla Sardegna (1774?)*, Sassari, Gallizzi, 1955.
- 70) G. Ricuperati, *Il riformismo sabauda settecentesco e la Sardegna. Appunti per una discussione*, in "Studi storici", 27, 1986, n. 1, pp. 57-92; Id., *Gli strumenti dell'assolutismo sabauda: Segreterie di Stato e Consiglio delle Finanze nel XVIII secolo*, in *Dal trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria*, atti del convegno (Torino, 11-13 settembre 1989), I, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1991, p. 105.
- 71) C. Penuti, *Aspetti della politica economica nello Stato pontificio sul finire del '500: le "visite economiche" di Sisto V*, in "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento", 2, 1976, pp. 183-202; Ead., *Le visite "economiche" sistine: stato della ricerca*, in *Sisto V: Roma e Lazio. Atti del VI Corso internazionale di alta cultura*, a cura di M. Fagiolo, M.L. Madonna, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1992, pp. 277-300.
- 72) M. Piccialuti, *I controlli del Buon Governo sulle comunità negli anni del prefetto Giuseppe Renato Imperiali (1701-1737)*, in *Comunità e poteri centrali* cit., pp. 183-209.
- 73) G. Giubbini, L. Londei, *Ut bene regantur. La visita di mons. Innocenzo Malvasia alle comunità dell'Umbria (1587)*, Perugia, Volumnia, 1994.
- 74) *L'Archivio della S. Congregazione del Buon Governo, 1592-1847: inventario*, [a cura di E. Lodolini], Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1956, pp. 141-179.
- 75) G. Santoncini, *Il buon governo. Organizzazione e legittimazione del rapporto fra sovrano e comunità nello Stato Pontificio. Secc. XVI-XVIII*, Milano, Giuffrè, 2002.
- 76) S. Tabacchi, *Il Buon Governo* cit. L'autore offre nel suo ampio e documentato studio sulle finanze locali anche considerazioni sui caratteri istituzionali delle visite, soprattutto alle pp. 352-374.
- 77) *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII)*, a cura di M.G. Pastura Ruggiero, Roma, Archivio di Stato di Roma, 1987, pp. 56-58.
- 78) C. Penuti, *Le visite "economiche" sistine* cit., pp. 279 e 281.
- 79) Cfr. M. Caravale, *La finanza pontificia nel Cinquecento: le province del Lazio*, Napoli, Jovene, 1974, pp. 107-108.
- 80) C. Penuti, *Le visite "economiche" sistine* cit., pp. 279-282.
- 81) *Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum Pontificum taurinensis editio*, XV, Augustae Taurinorum, A. Vecco et sociis editoribus, 1868, pp. 134-135.
- 82) *Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum Pontificum taurinensis editio*, XVIII, Augustae Taurinorum, A. Vecco et sociis editoribus, 1869, pp. 696-698.

- 83) Archivio di Stato di Roma (d'ora in poi ASR), *Buon Governo*, serie I, 45, ff. 54r-55r.
- 84) M. Piccialuti, *I controlli del Buon Governo* cit., pp. 183-209.
- 85) S. Tabacchi, *Imperiali Giuseppe Renato*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXII, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2004, pp. 305-308.
- 86) M. Piccialuti, *I controlli del Buon Governo* cit., p. 185.
- 87) Cfr. ASR, *Buon Governo*, serie IV, nn. 991-997 e 999.
- 88) S. Tabacchi, *Imperiali Giuseppe Renato* cit., p. 307.
- 89) Cfr. F. Cancedda, *Figure e fatti intorno alla biblioteca del cardinale Imperiali, mecenate del '700*, Roma, Bulzoni, 1995; A. Gambardella, *Architettura e committenza nello Stato pontificio tra barocco e rococò. Un amministratore illuminato: Giuseppe Renato Imperiali*, Napoli, Società Editrice Napoletana, 1979.
- 90) P.A. Vecchi, *Collectio Constitutionum, chirographorum et brevium diversorum Romanorum Pontificum pro bono regimine Universitatum ac Communitatum Status Ecclesiastici*, Romae, ex Typographia Hieronymi Mainardi, 1732, pp. 109-110.
- 91) Si tratta della celebre raccolta, nota anche come *De bono regimine*, in quattro tomi. Al primo volume, già citato nella nota precedente, seguirono: *Decisiones diversorum Sacrae Rotae Romanae Auditorum ad materiam boni regiminis Universitatum et Communitatum signanter Status Ecclesiastici spectantes*, Romae, ex Typographia Hieronymi Mainardi, 1732; *Raccolta di rescritti, decreti, e lettere della S. Congregazione del Buon Governo, ed altre SS. Congregazioni, e di diverse altre cose concernenti il Buon Governo delle Comunità, e di tutto lo Stato Ecclesiastico*, Roma, Girolamo Mainardi, 1734; *Appendice al secondo volume dell'opera De bono regimine*, Roma, Girolamo Mainardi, 1743.
- 92) Assoggettate con chirografo di Clemente XI del 1° ottobre 1704: cfr. P.A. Vecchi, *Collectio Constitutionum* cit., pp. 110-112.
- 93) Cfr. ASR, *Buon Governo*, serie I, vol. 45, f. 64r.
- 94) Cfr. ASR, *Buon Governo*, serie XII, 1580, *passim*.
- 95) *L'archivio della S. Congregazione del Buon Governo* cit., pp. 143 ss.
- 96) Con la bolla *Gravissimarum* del 1753 furono limitate le competenze giudiziarie della Congregazione del Buon Governo e del suo prefetto; furono inoltre allentati i controlli sulle comunità: cfr. S. Tabacchi, *Il Buon Governo* cit., pp. 406-407.
- 97) *L'archivio della S. Congregazione del Buon Governo* cit., pp. 143 ss.
- 98) ASR, *Buon Governo*, serie IV, 966, f. 1r.
- 99) C. Penuti, *Le visite "economiche" sistine* cit., p. 293.
- 100) P.A. Vecchi, *Raccolta di rescritti* cit., p. 377.
- 101) E. Fasano Guarini, *La Maremma senese nel Granducato mediceo (dalle "visite" e memorie del tardo Cinquecento)*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna. Atti del Convegno di studi in onore di Giorgio Giorgetti*, I, Firenze, Olschki, 1979, pp. 405-452; D. Rava, *Propositi di riforma degli assetti istituzionali a Siena nelle "Visite" di fine Seicento*, in *La Toscana nell'età di Cosimo III*, atti del convegno, Pisa-San Domenico di Fiesole, 4 giugno 1990, a cura di F. Angiolini, V. Becagli, M. Verga, Firenze, Edifir, 1993; alcune visite sono state studiate e in parte trascritte nel mio volume *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Bologna, Monduzzi, 2003, pp. 503-596.
- 102) L. Mannori, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 1994.
- 103) Archivio di Stato di Siena (d'ora in poi ASS), *Balia 177*, cc. 126-128.
- 104) *Riforme delli Magistrati della Città di Siena*, in L. Cantini, *Legislazione toscana raccolta e illustrata*, XII, Firenze, Pietro Fantosini e figlio, 1804, pp. 252-259.
- 105) Cfr. ASS, *Quattro Conservatori 3*, p. 26.
- 106) Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASF), *Mediceo del Principato 2070: Prima visita della Maremma con quattro Capitanati, cioè Sovana, Grosseto, Massa, Casole, dell'Ecc.mo Mgr. Francesco Rasi d'Arezzo, Fiscale di Siena e suo dominio, per S. A. S.*
- 107) E. Fasano Guarini, *La Maremma senese* cit., pp. 405-472.
- 108) Ivi, p. 424.
- 109) ASF, *Mediceo del Principato 2009*, fasc. 174.
- 110) ASF, *Mediceo del Principato 2014: Visita di Cosimo Acciaiuoli, provveditore del Magistrato dei Quattro Conservatori*.
- 111) ASF, *Mediceo del Principato 2015: Ristretto et compendio di tutte l'entrate et spese pubbliche dello Stato di Siena (1593)*.
- 112) ASS, *Quattro Conservatori 1698-1701: Visita di Messer Fabiano Spini, vice Provveditore del Magistrato dei Conservatori dello Stato di Siena*.
- 113) ASS, *Quattro Conservatori 1702: Visita fatta nelli due Capitanati di Grosseto e Sovana dall'Ill.mo S. Dep. Rinuccini*.

- 114) ASS, *Quattro Conservatori* 1703.
- 115) ASS, *Quattro Conservatori* 1705: *Visita della Maremma della Città di Siena fatta del'anno 1614 dal Sig. Carlo Corbinelli Proveditore de' Sig.ri Quattro Conservatori dello Stato di Siena per Sua Altezza Serenissima*. La visita fu compiuta tra l'8 marzo e il 13 aprile 1615 (1614 secondo il computo senese dall'Incarnazione di Cristo). Oltre 40 sono le comunità visitate.
- 116) ASS, *Quattro Conservatori* 1706 e 1707.
- 117) *Visita fatta nell'anno 1676 alle Città, Terre, Castelli, Comuni e Comunelli dello Stato della Città di Siena dall'Ill.mo Sig.re Bartolomeo Gherardini, Auditore Generale in Siena per l'Altezza Serenissima di Cosimo III de' Medici Gran Duca VI di Toscana, mediante la qual Visita fu fatta dal detto Auditor Gherardini Relazione del Sito, del Materiale, del Formale, dello Spirituale, del Politico, del Militare, del Civile e dell'Economico e d'ogn'altra qualunque cosa specifica e d'importanza di ciascun luogo del territorio di Siena*.
- 118) ASS, *Quattro Conservatori* 1712-1716; di essi costituiscono una sorta di brutta copia i pezzi archivistici 1708-1711 dello stesso fondo. Altre copie in ASS, mss. D.82-93; ASF, *Mediceo del Principato* 2073-2075; *Segreteria di Finanze ante 1788* 718-719 e 994-996.
- 119) D. Rava, *Propositi di riforma* cit., p. 285.
- 120) Ivi, p. 293.
- 121) *Ibidem*.
- 122) ASF, *Mediceo del Principato* 2076.
- 123) D. Rava, *Propositi di riforma* cit., p. 281.
- 124) Cfr. Archivio di Stato di Pisa, *Ufficio Fiumi e Fossi, Carte varie* 3680 (*Diario della visita generale della campagna pisana e di Livorno e dell'amministrazione dell'Ufficio dei Fossi*) fatta dai Deputati del Granduca l'anno 1740 con le deliberazioni e disposizioni date; 3681 (*Relazione della visita fatta all'Ufficio dei Fossi l'anno 1740, compilata dall'auditore Pompeo Neri e diretta al Granduca*); 3683-3685 (*Relazione generale della visita Ferroni del Val d'Arno pisano fatta nel 1773*).
- 125) C. Vivoli, *Tra autonomia e controllo centrale: il territorio pistoiese nell'ambito della Toscana medicea, in Comunità e poteri centrali* cit., p. 182. La relazione stilata dal Miller è conservata nel fondo *Asburgo di Toscana* dell'Archivio di Stato di Praga.
- 126) Cfr. Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, *Relazione sul governo della Toscana*, a cura di A. Salvestrini, I, Firenze, Olschki, 1969, p. IX.
- 127) Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, *Relazione sul governo della Toscana* cit., II-III, *passim*.
- 128) Cfr. O. Gori, *Progettualità politica e apparati amministrativi nelle Relazioni di Pietro Leopoldo del 1773, in Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini (Firenze, 4-5 dicembre 1992), Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994, pp. 291-321.
- 129) Cfr. A. Wandruszka, *Leopold II. Erzherzog von Österreich Grossherzog von Toskana König von Ungarn und Böhmen Römischer Kaiser*, I-II, Wien-München, Herold, 1963-1965; B. Sordi, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano, Giuffrè, 1991.
- 130) M. Peytavin, *Visite et gouvernement* cit., p. 410.
- 131) Cfr. G. Macrì, *Visitas generales e sistemi di controllo regio nel sistema imperiale spagnolo: un bilancio storiografico*, in "Mediterranea. Ricerche storiche", 13, 2008, p. 390.
- 132) Ciò ha già sottolineato, in riferimento a questi temi, S. Di Noto Marrella, *Note in materia di relazioni di governo nell'età dell'assolutismo*, in *Studi in memoria di Giovanni Cassandro*, I, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1991, pp. 332-340.
- 133) Senza pretesa di esaustività, ricordiamo almeno *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, a cura dell'Istituto di storia economica dell'Università di Trieste, I-XIV, Milano, Giuffrè, 1973-1979; C. Povolo, *Centro e periferia nella Repubblica di Venezia. Un profilo*, in *Origini dello Stato, Processi di formazione statali in Italia tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Mohlo, P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1994; S. Zamperetti, *Magistrature centrali, rettori e ceti locali nello Stato regionale veneto in età moderna*, in *Comunità e poteri centrali* cit., pp. 103-115; G. Benvenuto, *Una magistratura genovese, finanziaria e di controllo: il "Magistrato delle Comunità"*, in "La Berio", 20, 1980, n. 3, pp. 18-42; G. Assereto, *Amministrazione e controllo amministrativo nella Repubblica di Genova: prospettive dal centro e prospettive dalla periferia*, in *Comunità e poteri centrali* cit., pp. 117-138; S. Di Noto Marrella, *Le istituzioni dei ducati parmensi nella prima metà del Settecento*, Parma, Step, 1980.
- 134) Sull'argomento cfr. il mio *Usi civici* cit., pp. 472-473.